


Norme & Tributi

Giustizia tributaria

Soldi all'estero, il file excel anonimo non è la prova —p.24


Bonus edilizi

Crediti fiscali, il Mef apre agli acquisti delle partecipate —p.24



IL MODELLO BASILICATA

Le società partecipate fuori dagli elenchi della Pa non ricadono nel divieto di acquistare crediti fiscali legati alle ristrutturazioni edilizie, fissato a metà febbraio dal Dl 11/2023.



Le irregolarità sul visto leggero non è un'irregolarità formale

Pace fiscale

La precisazione fornita in un question time dal ministero dell'Economia

Il 31 ottobre scade il termine per pagare la rata della sanatoria

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Gli errori collegati al visto di conformità non rientrano nella sanatoria delle irregolarità formali. Questo il contenuto della risposta a un question time del 25 luglio scorso sugli errori formali.

Va ricordato che il prossimo 31 ottobre scade il termine per il versamento della prima o unica rata (200 euro per periodo d'imposta) relativa alla sanatoria delle violazioni formali (commi da 166 a 173 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023).

Gli interroganti mettevano in luce la possibilità di avvalersi della sanatoria per le irregolarità connesse al visto di conformità o, comunque, ci si riferiva alla possibilità che, nel caso specifico, si trattasse di violazione meramente formale.

Il fatto è che la linea di confine tra violazioni formali (sanzionate) e meramente formali (non sanzionate) non è mai stata definita (e nemmeno la legge delega di riforma fiscale interviene in tal senso).

Occorre ricordare che l'articolo 10, comma 3, della legge 212/2000, dispone la non sanzionabilità di quei comportamenti che si traducono «in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta». Previsione che ha determinato l'inserimento del comma 5-bis all'articolo 6 del Dlgs 472/1997, che dispone che «non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo».

In sostanza, nell'ordinamento ci sono violazioni formali e meramente formali. Solo le prime rientrano, ov-

viamente, nella sanatoria delle irregolarità formali. Nella circolare 2/E/2023 si è specificato che rientrano nella regolarizzazione «le inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale; diversamente, le stesse costituirebbero violazioni meramente formali».

Il fatto è che praticamente tutte le violazioni di natura formale possono ostacolare «in via potenziale» l'attività di controllo, per cui non ci sarebbe spazio per le violazioni meramente formali.

In realtà, il distinguo tra violazioni formali e meramente formali si coglie dall'abrogazione del comma 4, articolo 13, Dlgs 472/1997 (ravvedimento operoso) avvenuta per effetto dell'introduzione dell'articolo 6, comma 5-bis, Dlgs 472/1997. Il comma 4 dell'articolo 13 consentiva di regolarizzare entro tre mesi le violazioni formali, senza applicazione di alcuna sanzione. E questo poteva avvenire prima dell'intervento dell'Agenzia.

Nella relazione al provvedimento è stato riportato che «in considerazione dell'ampliamento operato sulla portata del suddetto principio gene-

rale» (da intendersi, il principio della non sanzionabilità delle violazioni di natura meramente formale) «si è provveduto... a coordinare con esso le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, abrogando espressamente il comma 4 dell'articolo 13 del decreto 472 del 1997». C'è, quindi, uno stretto legame tra la disposizione abrogata (il ravvedimento operoso per le violazioni formali) e la previsione della non sanzionabilità delle violazioni meramente formali.

Il principio che si ricava è che si devono considerare violazioni meramente formali tutte le violazioni di base formali (condotte che non incidono nella determinazione dell'imponibile e/o sul versamento dell'imposta) che vengono regolarizzate dal contribuente prima dell'inizio di un controllo dell'Agenzia. In questo modo risulterebbero formali solo le violazioni che incidono sull'effettiva attività di controllo (e non soltanto in via potenziale).

A ben guardare, in questo modo, non ci sarebbe nemmeno bisogno di riproporre la sanatoria delle irregolarità formali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASSAZIONE

Nelle polizze sulla vita legittimi anche gli eredi per «rappresentazione»

Se il contraente di un'assicurazione sulla vita muore senza testamento avendo designato, quali beneficiari della polizza, i suoi «eredi legittimi in parti uguali», la prestazione dell'assicuratore deve essere effettuata anche a vantaggio di coloro che sono chiamati all'eredità per «rappresentazione», e cioè siano figli di figli o di fratelli del *de cuius* qualora il loro ascendente non abbia potuto (perché premorto al *de cuius*) o non abbia voluto (perché vi abbia rinunciato) accettare l'eredità del *de cuius*.

È quanto la Cassazione decide con l'ordinanza 24951 del 21 agosto 2023, nella quale viene pure statuito che, a vantaggio dei beneficiari della polizza sulla vita e a valere sull'indennizzo dovuto dall'assicuratore, decorrono gli interessi corrispettivi da calcolarsi dal giorno di apertura della successione del contraente.

Questo è stabilito in quanto si tratta di un credito liquido (e cioè determinabile o determinabile) ed esigibile, senza che abbia rilievo l'esistenza di una controversia vertente sul punto di quali e quanti fossero i soggetti beneficiari della polizza.

Nel caso affrontato dalla Cassazione, infatti, il contraente della polizza, morto senza coniuge né figli (o loro discendenti), aveva lasciato a sé superstiti sette figli di suoi fratelli (questi ultimi tutti premorti al *de cuius*) e un suo nipote, figlio di un figlio di un suo fratello (anche questi ultimi due erano premorti al *de cuius*). Ebbene, la controversia è insorta sul punto se il beneficio dell'assicurazione fosse da dividere per sette o per otto.

La risposta della Cassazione è in quest'ultimo senso, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, di recente confermata nell'ordinanza 11101/2023 (Si veda Il Sole 24 Ore del 15 maggio 2023) e nella sentenza delle Sezioni unite 11421/2021 (Si veda Il Sole 24 Ore del 15 giugno 2021), si sono delineati alcuni passaggi:

- la designazione generica degli «eredi» comporta che la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto non si effettua secondo le regole della successione ereditaria, ma a ciascuno spetta una quota uguale dell'indennizzo assicurativo;
- se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione dell'assicuratore deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota di eredità che sarebbe spettata a quest'ultimo;
- se l'erede legittimo sia un figlio o un fratello del *de cuius* che non accetti l'eredità, i suoi discendenti subentrano (in base al meccanismo della cosiddetta «rappresentazione») nella quota di beneficio assicurativo che sarebbe spettato al loro ascendente.

—Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiusura liti, autoliquidazione ad alto rischio

Definizione

L'ufficio non può aprire un nuovo fronte in caso di calcolo sbagliato per pochi euro

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Con le sanatorie del 2023, previste dalla «pace fiscale», torna in campo l'errore scusabile. La chiusura delle liti pendenti (articolo 1 e unico della legge 197, 29 dicembre 2022, commi da 186 a 205) e altre sanatorie richiedono al contribuente di determinare e versare, con autoliquidazione, imposte e altre somme dovute per le definizioni agevolate.

In alcuni casi, i calcoli sono com-

plicati e sbagliare è facile.

Ad esempio, l'errore può verificarsi nel determinare le somme dovute per la chiusura delle liti pendenti, nei casi in cui ci sono pagamenti già eseguiti in pendenza di giudizio.

Sono quindi apprezzabili gli interventi legislativi degli ultimi anni, per evitare contenziosi per differenze di pochi euro. In questo senso, si ricorda l'apertura dell'agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 19 marzo 2012 che ha per oggetto la mediazione tributaria.

Le Entrate precisano che nel caso in cui le somme versate, dopo l'accordo di mediazione, siano lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, abbia successivamente sanato l'errore, l'ufficio valuta l'opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell'intento deflattivo dell'istituto e dei principi di

economicità, nonché di conservazione dell'atto amministrativo.

Le stesse valutazioni si possono fare nel caso di lieve ritardo nel versamento del contribuente o di altre minime irregolarità.

Le Entrate, con circolare 48/E del 24 ottobre 2011, al paragrafo 14 «errore scusabile», hanno fornito un'indicazione: «gli uffici non mancheranno, tuttavia, di fare corretta applicazione del principio dell'errore scusabile... secondo cui in caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio».

L'errore può ritenersi scusabile quando il contribuente abbia osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e nel

calcolo degli importi dovuti.

La fattispecie ricorre in tutti i casi in cui ci sono condizioni di obiettività incertezza o di particolare complessità del calcolo.

Il principio dell'errore scusabile si applica nella chiusura delle liti fiscali pendenti e nelle altre sanatorie della «pace fiscale». Insomma, meglio incassare le somme dovute, con gli interessi, che aprire un contenzioso inutile e defaticante, magari per pochi euro o per un pagamento eseguito con un ritardo di qualche giorno.

Resta fermo che la fattispecie dell'errore scusabile non ricorre nei casi di omesso o errato versamento delle somme dovute dopo il primo pagamento, nel caso del pagamento rateale. In queste ipotesi, è la stessa legge a prevedere la procedura di recupero delle somme non versate o versate in misura inferiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROBLEMA
Le irregolarità meramente formali sono quelle regolarizzate in modo spontaneo

FATTISPECIE
L'errore è scusabile se c'è obiettività incertezza o particolare complessità del conteggio

Il Sole
24 ORE

Che estate sarebbe senza il Sole?

Quotidiano digitale e 24+ a soli 9,90€ per 2 mesi

Resta sempre aggiornato con Il Sole 24 Ore in digitale e 24+ la sezione premium del sito ilsole24ore.com

Abbonati: ilsole24ore.com/estate2023